



LA SOSPENSIONE DELLE PERDITE
EX ART. 6 DEL DL 23/2020

IMPATTI SUL BILANCIO 2020

Roberto Fiorenti

**Dottore Commercialista e Revisore legale
Componente Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi ODCEC Milano**

24 Marzo 2021

Introduzione

Effetti della pandemia e manovre a sostegno delle imprese

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio 2020 – Interventi legislativi

Effetti contabili e di informativa

Focalizzazione sulle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale per perdite

Introduzione

Sospensione delle perdite



La norma straordinaria sospende l'obbligo di assumere gli "opportuni provvedimenti".



Rimane la facoltà dei soci di provvedere comunque al ripianamento delle perdite (mediante riduzione del capitale o mediante apporto di nuove risorse) o di decidere la trasformazione o lo scioglimento della società.



Evitare che l'applicazione delle norme disposte dal Codice civile per il caso di perdite "rilevanti", possa portare alla liquidazione di società che, prima dell'epidemia, erano in salute.

Sospensione delle perdite

Regime straordinario

- ✓ È legittimo continuare a gestire le società secondo logiche ordinarie e non meramente conservative, anche in presenza di situazioni di patrimonio netto negativo.
- ✓ Sussiste l'obbligo di monitorare l'andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, così come la necessità di attivarsi per attuare le misure ritenute idonee per garantire la continuità aziendale.
- ✓ Gli amministratori sono tenuti alla valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento.

Sospensione della perdite

Regime straordinario

Permane l'interesse degli *stakeholder* di capire e valutare:

- ✓ la capacità dell'impresa di continuare a operare, nonostante le perdite 2020 oggetto di sospensione;
- ✓ le azioni poste in essere per ricostituire quelle grandezze quali il patrimonio netto e la posizione finanziaria netta.



Maggiore attenzione dovranno prestare gli amministratori ai piani previsionali, non solo per valutare il fabbisogno finanziario e la capacità di assorbire le perdite del 2020, ma qualora la circostanza mostrasse segnali patologici questi potrebbero comportare comunque un intervento di rafforzamento ancor prima del 2025.

Sospensione delle perdite

Regime straordinario



Gli amministratori dovranno prevedere un programma di intervento che evidenzi sinteticamente le azioni previste e i tempi di realizzo delle stesse.



La situazione di emergenza sanitaria a seguito del COVID-19 rende molto difficile formulare previsioni attendibili, tanto più che non ci sono scenari simili del passato a cui potere fare riferimento.



Adottare scenari alternativi a quello base.



Individuare indicatori di *performance* da monitorare nel tempo al fine di adottare tempestivamente le opportune iniziative in caso di scostamenti negativi.

Le perdite

✓ La rilevanza delle perdite

CONCEZIONE GIURIDICA

Perdite che non richiedono interventi.

Perdite oltre il terzo del capitale sociale.

Perdite che riducono il capitale al disotto del minimo legale [perdite rilevanti].

CONCEZIONE ECONOMICA

Indicatore di possibile crisi di impresa:

1. deficit patrimoniale;
2. consistenti perdite operative;
3. significative perdite di valore sulle attività utilizzate per generare flussi di cassa.

Perdite rilevanti – effetti della norma



Sospensione temporanea degli obblighi di riduzione nominale del capitale.



Sospensione temporanea degli obblighi di ricapitalizzazione.



Inoperatività temporanea della causa di trasformazione o scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Gli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento per perdite rilevanti non si applicano alle *"perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020"*.

Rinvio al quinto esercizio successivo, il momento entro il quale si devono adottare le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione, nonché il momento a partire dal quale opera la causa di scioglimento.

Le perdite e le azioni degli Amministratori

- ✓ Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci a cui deve essere sottoposta la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni dell'organo di controllo.
- ✓ Nelle Srl le osservazioni sono predisposte dal collegio sindacale (o sindaco unico) ovvero, quando non presente, dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
- ✓ Quando le perdite sono rilevate in sede di approvazione del bilancio, la suddetta relazione può essere inclusa nel progetto di bilancio e nella documentazione allegata. Sussiste comunque l'obbligo di illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'assemblea.

Informativa

Nella relazione sulla situazione patrimoniale, ovvero nel bilancio, è necessario indicare la situazione della società:

- cause delle perdite maturate nel corso dell'esercizio e rilevate nella situazione patrimoniale;
- prospettare la soluzione di avvalersi della possibilità di utilizzare il periodo di grazia esteso (quinquennio);
- indicazioni sulla tempistica stimata per il riassorbimento delle perdite;
- gli interventi programmati.

Negli esercizi successivi gli amministratori forniranno precise informazioni e aggiornamenti sulle misure adottate e i provvedimenti attuati, nonché sulle linee programmatiche da attuare per far sì che le perdite possano continuare ad essere riassorbite entro il periodo di grazia esteso (quinquennio).

Rappresentazione nel bilancio delle perdite sospese



Negli esercizi successivi le perdite a cui si applica il regime di sospensione <<*devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio*>> (cfr. art. 6, comma 3, DL 23/2020).



Segregazione delle perdite oggetto del regime di sospensione rispetto alle altre perdite.

Negli esercizi successivi, ai fini della verifica delle circostanze che richiedono gli interventi senza indugio da parte degli Amministratori, non si considerano le perdite oggetto di sospensione.

Rappresentazione nel bilancio delle perdite sospese - Prospetto di PN

BILANCIO 2021

	31/12/2020	31/12/2021
Capitale sociale	100.000	100.000
Riserva legale	20.000	20.000
Riserve	15.000	15.000
Utili (perdite) di esercizi precedenti	5.000	-145.000
Utile (perdita) dell'esercizio	-150.000	-50.000
Totale patrimonio netto	-10.000	-60.000
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020 (residuo)	-145.000	-145.000
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione	135.000	85.000

BILANCIO 2022

	31/12/2021	31/12/2022
Capitale sociale	100.000	100.000
Riserva legale	20.000	20.000
Riserve	15.000	15.000
Utili (perdite) di esercizi precedenti	-145.000	-195.000
Utile (perdita) dell'esercizio	-50.000	70.000
Totale patrimonio netto	-60.000	10.000
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020 (residuo)	-145.000	-145.000
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione	85.000	155.000

Rappresentazione nel bilancio delle perdite sospese - Prospetto di PN

BILANCIO 2023

	31/12/2022	31/12/2023
Capitale sociale	100.000	100.000
Riserva legale	20.000	20.000
Riserve	15.000	15.000
Utili (perdite) di esercizi precedenti	-195.000	-125.000
Utile (perdita) dell'esercizio	70.000	100.000
Totale patrimonio netto	10.000	110.000
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020		
- esercizio 2020 (residuo)	-145.000	-125.000
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione	155.000	235.000
Ripianamento perdite (2021)	50.000	
Ripianamento perdite (2020)	20.000	

Rappresentazione nel bilancio delle perdite sospese - Prospetto di PN

BILANCIO 2021

	31/12/2020	31/12/2021
Capitale sociale	100.000	100.000
Riserva legale	20.000	20.000
Riserve	15.000	15.000
Utili (perdite) di esercizi precedenti	5.000	-145.000
Utile (perdita) dell'esercizio	-150.000	-80.000
Totale patrimonio netto	-10.000	-90.000
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020 (residuo)	-145.000	-145.000
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione	135.000	55.000

BILANCIO 2021

	31/12/2020	31/12/2021
Capitale sociale	100.000	100.000
Riserva legale	20.000	20.000
Riserve	15.000	15.000
Utili (perdite) di esercizi precedenti	5.000	-145.000
Utile (perdita) dell'esercizio	-150.000	-150.000
Totale patrimonio netto	-10.000	-160.000
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020 (residuo)	-145.000	-145.000
Patrimonio netto escluso perdite in regime di sospensione	135.000	-15.000

Continuità aziendale

L'articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 prevede che *"Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. (...)*

Non è, invece, possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato gli amministratori avevano dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 o dal paragrafo 24 dell'OIC 11 (redazione del bilancio senza la prospettiva della continuazione dell'attività).

Continuità aziendale



Se ci si avvale della deroga, il bilancio è redatto in applicazione di tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 lettera (c) dell'OIC 29.



Applicazione ai bilanci consolidati solo laddove la deroga è stata applicata al bilancio di esercizio della capogruppo.



Indicare nella nota integrativa, nella parte dedicata alle politiche contabili, la scelta fatta in merito all'utilizzo della deroga.

Continuità aziendale



Informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.



Descrivere le significative incertezze in merito alla prospettiva della continuità aziendale.



Nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

- ai fattori di rischio;
- alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate;
- nonché ai piani aziendali che si intende attuare per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Grazie per l'attenzione

Presentazione predisposta con il contributo di Emanuela Montori
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Ricercatrice Centro Studi ODCEC - Milano